

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA I, L. N. 3/2012 E SUCC. MOD.

Ad istanza di

MANUEL FAVA (C.F. FVAMNL71B12L407J), nato a Treviso (TV) il 12.2.1971, residente in () – Via n. , rappresentato e difeso dall'**AVV. FRANCESCO MURGIA** del Foro di Treviso (C.F.), nato a () il , con studio in , n. , giusta procura alle liti da considerarsi apposta in calce in quanto rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica firmata digitalmente ed inserita nella busta telematica unitamente al presente atto, il quale indica ai fini dell'elezione di domicilio l'indirizzo di posta elettronica certificata francescomurgia@pec.ordineavvocatitrevise.it e dichiara voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo telefax al n. 0422-591176 ovvero a mezzo posta elettronica certificata al predetto indirizzo.

*

PREMESSO CHE

- in data 11 settembre 2020 è stata formulata all'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Villorba costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso istanza per la nomina del Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla Legge n. 3/2012 (**Doc_01**);
- in data 2 ottobre 2020 l'Organismo predetto ha nominato all'uopo il Dott. Riccardo Pucher Prencis, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, con Studio in Treviso, il quale ha accettato l'incarico (**Doc_02**) ed assistito il

signor Manuel Fava, alla predisposizione della Proposta di Piano del Consumatore di cui al presente ricorso;

- in data 10 maggio 2021 l'Organismo adito ha trasmesso la Relazione Particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012 (che si dimette quale **Doc_01** unitamente ai relativi allegati), relativa alla posizione ed alla proposta del predetto istante **contenente**:

i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni *de quibus*;

ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte;

iii) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;

iv) l'indicazione dell'**inesistenza** di atti del debitore impugnati dai creditori;

v) il giudizio **favorevole** sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta;

vi) l'attestazione della **probabile convenienza** del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

vii) il parere **favorevole** alla proposta di Piano del Consumatore, con contestuale attestazione di fattibilità dello stesso;

Tutto ciò premesso, il signor Manuel Fava, *ut supra* rappresentato e difeso, ai fini del positivo giudizio sul Piano del Consumatore di cui alla presente Proposta

espone

quanto segue.

*

1) Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità ex artt. 6 – 7 L. n. 3/2012.

Sussistono tutti i presupposti *ex lege* prescritti per l'ammissibilità della presente

iniziativa.

Ed invero, il ricorrente:

1.1) è qualificabili come “consumatore” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma I lett. b) Legge cit., in quanto persona fisica che ha “*assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”: il signor Fava, infatti, svolgeva e svolge attività di operaio presso l’azienda Officine Minute s.r.l., con sede in Lancenigo di Villorba, non ha mai svolto né svolge attività d’impresa e pertanto l’esposizione debitoria del medesimo non è riconducibile all’esercizio di attività di tale natura (per completezza, si rileva sin d’ora che le medesime considerazioni valgono per la moglie del ricorrente, signora Modena, occupata come operaia per circa 15 anni nel settore tessile, e disoccupata dal 2007);

1.2) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma II lett. a) Legge cit., versa in una situazione di perdurante sovraindebitamento, come si andrà ad esporre;

1.3) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma II lett. a) Legge cit., non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle di cui alla Legge medesima, ed in particolare a quelle previste dal R.D. n. 267/1942;

1.4) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma II lett. b), non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della Legge cit.;

1.5) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma II lett. c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge precitata;

1.6) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma II lett. d) (*a contrario*), ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

*

2) Sulla situazione debitoria del ricorrente

Con riferimento alla descrizione dei singoli rapporti debitori del ricorrente si richiama per brevità e sintesi quanto già esposto nella Relazione Particolareggiata (cfr. Doc_01 - pagg. da 2 a 4, unitamente ai relativi allegati da n. 4 a n. 12) da intendersi quivi integralmente riprodotto.

Detta situazione debitoria, come rappresentata anche dal Gestore nella precitata Relazione, è la seguente: il signor Fava, a partire dall'anno 2016, ha dovuto affrontare importanti esborsi economici dovuti, da un lato, dalla necessità di trasferirsi di residenza, con conseguenti esborsi di spese a titolo di depositi cauzionali e canoni d'affitto dell'abitazione, oltre che di costi di trasloco del mobilio; dall'altro lato, si era reso urgente quanto indispensabile per il signor Manuel Fava aiutare economicamente la propria famiglia d'origine, ovvero i propri genitori e il fratello, facendosi così carico del pagamento del prestito con cessione del quinto, precedentemente sottoscritto dal padre del ricorrente, sig. Mario Fava, per aiutare l'altro figlio.

Il signor Fava, quindi, non possedendo la somma necessaria per far fronte a tutti gli esborsi economici di cui sopra è stato costretto a contrarre debiti tra il 2017 e il 2018, sottoscrivendo tre contratti di finanziamento:

- Futuro s.p.a. del 27.3.2017 – cessione del quinto (cfr. All. 9 della Relazione particolareggiata);
- Italcredi s.p.a. del 2.5.2018 – delegazione di pagamento (cfr. All. 10 della Relazione particolareggiata);
- ;
- Findomestic Banca s.p.a. – prestito personale (cfr. All. 11 della Relazione particolareggiata).

*

3) Sulle cause del sovraindebitamento – la meritevolezza

Si ritiene che, anche a fronte dei rilievi contenuti nella Relazione Particolareggiata in atti (cfr. Doc_01), sussistano elementi idonei a fondare il favorevole giudizio di meritevolezza della presente Proposta.

Ed invero, le ragioni dell'indebitamento del ricorrente sono riconducibili ad un progressivo deteriorarsi delle condizioni economiche del nucleo familiare, conseguenti ad eventi pregiudizievoli che hanno inciso sulla situazione lavorativa, e quindi reddituale del ricorrente.

In particolare, al fine di supplire alle difficoltà di sostentamento, il signor Fava ha quindi richiesto ulteriori prestiti, a condizioni molto onerose, finalizzati ad estinguere le rate di quelli precedenti e a soddisfare le primarie esigenze di vita: in un tale contesto, nel settembre del 2017 ha ottenuto da Italcresi S.p.A. un finanziamento di 74.556,00 euro, per lo più utilizzato per estinguere il precitato prestito erogato per la ristrutturazione dell'abitazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che il ricorrente – a fronte delle vicissitudini di vita, ed anche a causa della mancanza di qualsivoglia cognizione in materia finanziaria - è entrato incolpevolmente nella spirale del sovraindebitamento, vedendosi costretto a contrarre nuovi debiti a condizioni sempre più gravose per pagare i precedenti e per provvedere alle minimali esigenze di vita, sicchè nel 2017 il signor Fava si trovava gravato di esborsi per circa 1.138,30 a titolo di pagamento di rate, chiaramente insostenibili a fronte di entrate mensili di poco più di 1.800,00 euro.

Quanto sopra è stato all'evidenza aggravato dalla condotta dei soggetti finanziatori, che pur necessariamente a conoscenza (stante l'accesso alle informazioni di cui alla banca dati pubblica Crif) della sempre più rilevante

esposizione debitoria dei coniugi hanno tuttavia continuato ad erogare credito, evidentemente in assenza di ogni minimale, dovuta valutazione del merito creditizio.

*

4) Sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale del ricorrente, sulle spese della famiglia, sugli eventuali atti di disposizione.

4.1) situazione familiare: il signor Fava non è coniugato ed il nucleo familiare è composto dal medesimo e dai genitori;

4.2) situazione reddituale: come anticipato, il signor Fava è occupato a tempo indeterminato con mansioni di operaio presso la società Officine Minute s.r.l., corrente in Lancenigo di Villorba.

Il reddito mensile medio del nucleo familiare ammonta pertanto a poco più di 2.000,00 euro mensili, e che nessun bene ulteriore è di proprietà del ricorrente (cfr. **Doc_02**).

4.4) sulle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare:

VOCE DI SPESA	IMPORTO/MESE
Spese automobile	€ 150,00
Utenze	€ 211,00
Generi alimentari	€ 840,00
Automobile	€ 115,00
Spese mediche	€ 20,00
Abbigliamento	€ 30,00
<u>Spese varie</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>Totale</u>	<u>€ 1.250,00</u>

4.5) sugli eventuali atti di disposizione: il ricorrente non ha posto in essere atti di

disposizione negli ultimi cinque anni.

*

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Un tanto premesso, si illustra di seguito la proposta di Piano del Consumatore che il signor Fava intende sottoporre, la quale tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del medesimo:

i) SOMMA MENSILE MESSA A DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI: euro 750,00

ii) DURATA DEL PIANO: sei anni;

iii) PAGAMENTI PREVISTI:

pagamento di Euro 54.000,00, dei quali 3.000,00 Euro alle prededuzioni e 51.000,00 ai creditori, con conseguente falcidia dei crediti di Euro 38.000,00 e un pagamento percentuale del 57,30 %.

L'Organismo adito ha attestato la fattibilità di detto piano, nonché la probabile convenienza del medesimo rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012

Considerati i costi della procedura, quantificabili in euro 3.011,45 come indicato nella Relazione Particolareggiata.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente auspica pertanto nella favorevole valutazione della presente Proposta, ritenendo si tratti della migliore opportunità di soddisfazione per i creditori ed al contempo di una concreta possibilità di "ripartenza" del nucleo familiare, in coerenza con *ratio*, spirito e finalità di cui alla L. n. 3/2012.

Tutto ciò premesso, il signor Manuel Fava, *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

che l'III.mo Tribunale di Treviso Voglia

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 10 e ss. della L. n. 3/2012 per la composizione della sopradescritta crisi da sovra indebitamento;
- fissare con decreto l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;
- se ritenuti sussistenti i presupposti di legge, omologare il Piano del Consumatore.

Si dimettono i seguenti documenti:

Doc_01: Relazione Particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012 del O.C.C. e relativi allegati;

Doc_02: certificazione unica dei redditi anni 2017,2018 e 2019.

*** **

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che esso è dovuto nella misura fissa di euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, li 6 settembre 2021

Avv. Francesco Murgia